

COSMeD

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti

Alla Presidenza della
Commissione Affari Costituzionali
del Senato

Roma, 19 settembre 2014
Prot. N. 59/2014/cosmed

La COSMeD principale Confederazione della dirigenza del pubblico impiego invia le proprie osservazioni al testo di Disegno di Legge Delega della Pubblica Amministrazione.

In considerazione della rilevanza delle norme sulla dirigenza pubblica, restiamo a disposizione per eventuali audizioni.

Il Segretario Generale

Dott. Costantino Troise



- 1) Perseguire l'indipendenza e l'autonomia della Pubblica Amministrazione nei confronti degli organi di nomina politica in materia di valutazione dei dirigenti.

La valutazione dei dirigenti deve essere svolta da soggetti indipendenti dal vertice politico amministrativo.

In particolare la dirigenza di nomina politica non può valutare dirigenti di ruolo né designare i componenti dei nuclei di valutazione o soggetti deputati alla valutazione dei dirigenti.

- 2) Rendere coerenti le categorie indicate nei distinti ruoli della Pubblica Amministrazione con le aree contrattuali.

Prevedere che a ciascun raggruppamento delle figure dirigenziali corrisponda un area contrattuale

- a) Dirigenti delle amministrazioni statali
 - b) Dirigenti delle amministrazioni di istruzione e cultura
 - c) Dirigenti delle Regioni
 - d) Dirigenti degli Enti locali
 - e) Dirigenza sanitaria del SSN
- 3) Prevedere l'obbligo dell'assegnazione dell'incarico a tutti i dirigenti (art.10 comma 1 lettera e prevede solo la possibilità)
 - 4) Istituire il ruolo distinto della dirigenza sanitaria comprendente i medici chirurghi ed odontoiatri, i veterinari, i biologi, i fisici, i farmacisti, i chimici e gli psicologi. Tutte queste categorie sono infatti istituite e normate ai sensi della 229/99. (modifica dell'articolo 10 comma 2 ultimo periodo che prevede solo l'esclusione della dirigenza medica e tecnica dal ruolo dei dirigenti delle regioni senza prevedere apposito inquadramento per la dirigenza sanitaria).
 - 5) L'inquadramento della dirigenza amministrativa del SSN nella dirigenza delle Regioni, distinta dalla dirigenza sanitaria appare condivisibile, tuttavia anche la dirigenza Professionale e Tecnica del SSN deve confluire nel medesimo ruolo, salvo la riclassificazione degli ingegneri clinici che hanno in corso un percorso di assimilazione alla dirigenza sanitaria. (modifica dell'articolo 10 comma 2 primo periodo)
 - 6) In considerazione della presenza di dirigenti medici e sanitari nei ruoli delle amministrazioni statali dei ministeri e degli enti pubblici non economici prevederne un ruolo distinto nell'area della dirigenza statale
 - 7) Prevedere nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art.13)
 - Incentivazioni al riscatto ai fini pensionistici della laurea dei periodi di formazione e avviamento al lavoro mediante rateizzazione trentennale dell'onere
 - Abolizione delle discriminazioni delle donne del settore pubblico rispetto alle corrispondenti lavoratrici private

- Abolizione della limitazione al settore privato delle disposizioni dell'articolo 15 bis legge 201/2011
- 8) Avviare concretamente un progetto per la staffetta generazionale.
In merito abbiamo elaborato uno specifico progetto.
- 9) Chiarire quali tipologie di lavoro flessibile sono compatibili con il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (adempimento previsto dalla "Legge Biagi" del 2003 decreto mai emanato, adempimento confermato dalle riforme del lavoro successive). Tale omissione ha determinato l'instaurarsi di svariate tipologie di lavoro flessibile nel pubblico impiego.